

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino



IL DIRETTORE  
(Dr. Sandro GOLZIO)

CITTA' DI TORINO

# PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Indicazioni operative per la verifica di compatibilità con il  
Piano di Classificazione Acustica

luglio 2018

Ing. Enrico Gallo

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI

Tecnico competente in Acustica Ambientale  
riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.D. 143  
del 27 aprile 2011

Ing. Federico Saporiti

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Tecnico competente in Acustica Ambientale  
riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.D. 137  
del 26 aprile 2016

Arch. Giorgio Perna

DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Tecnico competente in Acustica Ambientale  
riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.D. 137  
del 26 aprile 2016

## **Premessa**

Come richiamato nella narrativa della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802 con cui sono state approvate le Linee guida per la classificazione acustica del territorio, i principi base delle stesse linee guida sono state formulate dall'ARPA nell'ambito del progetto presentato dal Comune di Torino, denominato "Realizzazione della suddivisione in zone, ai sensi del DPCM 1° marzo 1991, del territorio dell'area metropolitana torinese e attuazione di una rete di verifica e controllo permanente dei livelli di rumorosità da traffico veicolare" finanziato dal Programma triennale per la tutela ambientale 1994-96. Fra gli obiettivi di tale progetto era esplicitamente prevista la predisposizione di criteri generali di classificazione acustica che sono stati formulati e testati sul territorio del comune di Torino e di altri 23 comuni della cintura torinese. Il risultato di tale lavoro, poi successivamente rivisto e affinato dagli uffici regionali, è confluito in quelle che sono le vigenti linee guida regionali per la classificazione acustica.

Si evidenzia come per il Comune di Torino l'applicazione pratica delle suddette linee guida sia cominciata con la predisposizione della prima proposta di classificazione acustica approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 e la cui versione definitiva è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010. Tale esperienza applicativa si è esplicitata nei numerosi procedimenti di varianti urbanistiche, strumenti urbanistici esecutivi e rilascio di titoli abilitativi edilizi. Tale applicazione pluriennale ha fornito ai competenti uffici comunali una significativa mole di esperienza sulla gestione delle problematiche acustiche legate alla pianificazione urbanistica e al controllo della trasformazione del tessuto edilizio.

Pertanto, in occasione dell'avviato procedimento di revisione del Piano Regolatore che comporterà fra le diverse verifiche ambientali da attuare anche la verifica di compatibilità con la classificazione acustica, si ritiene opportuno formalizzare alcune indicazioni operative, frutto dell'esperienza maturata, di cui gli uffici comunali competenti possano avvalersi per garantire uniformità di valutazione e coerenza con le finalità ambientali assunte dalla pubblica amministrazione.

Tali indicazioni potranno essere utilizzate altresì in occasione delle modifiche e revisioni al Piano di Classificazione acustica, comprese quelle avviate autonomamente dagli uffici competenti al fine di considerare l'evoluzione dello sviluppo del territorio cittadino, anche limitatamente a determinate aree.

L'applicazione del metodo previsto dalle linee guida regionali richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

1. Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (FASE 0)
2. Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso dei suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (FASE I).
3. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. (FASE II).
4. Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto (FASE III).
5. Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (FASE IV).



## Indicazioni per la Fase I

In relazione alla **Fase I**, *Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica*, si ritiene proficuo integrare secondo la tabella che segue, per le singole destinazioni d'uso previste nell'ambito dell'area normativa *Attività di servizio* quanto condotto e riportato nella Relazione descrittiva del Piano di classificazione vigente. Tali indicazioni sono applicabili per analogia anche alle attività private.

Area normativa	Destinazione d'uso	Classe acustica
Attività di servizio	i) istruzione inferiore	I
	s) istruzione superiore	I
	a) servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette,	II - III
	a) centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto, attività per il tempo libero e l'attività sportiva;	III - IV
	o) attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinema, ecc.	III - IV
	f) uffici pubblici;	III - IV
	z) attività di interesse pubblico generale (musei, teatri)	III
	z) attività di interesse pubblico generale (attrezzature fieristiche e congressuali, attrezzature per la mobilità, attrezzature giudiziarie, attrezzature annonarie, ...);	III - IV
	h) attrezzature sanitarie di interesse generale (ospedali, cliniche);	I
	v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero;	III - IV
	v) parchi naturali	I
	u) istruzione universitaria e relativi servizi (residenze universitarie, ecc.);	III - IV
	cr) centri di ricerca;	III - IV
	b) fondazioni culturali;	III - IV
	e) residenze collettive per studenti e anziani autosufficienti, pensionati, collegi, centri di ospitalità, Social Housing, residenze sanitarie protette, case parcheggio, residenze per religiosi e addetti agli istituti in genere;	II - III
ac) spazi attrezzati per i campeggi;	III - IV	



Area normativa	Destinazione d'uso	Classe acustica
Attività di servizio	an) campi nomadi;	III - IV
	c) cimiteri;	I
	t) impianti tecnici e tecnologici (comprese reti di trasporto in sopra e sottosuolo) e relativi servizi (depositi, autorimesse, centri di lavoro e uffici amministrativi funzionalmente connessi);	X
	ar) servizi tecnici e per l'igiene urbana (compresi gli ecocentri);	IV - VI
	am) mercati e centri commerciali pubblici;	IV
	as) aree attrezzate per spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee (culturali, sportive, ricreative, fieristico espositive, ...).	III - IV
	m) attrezzature militari;	X
	p) parcheggi	X

### Indicazioni per la Fase II

La seconda fase operativa, **Fase II Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica**, si fonda su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.

In particolare devono essere svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il D.P.C.M. 14/11/1997. Un'attenzione particolare va rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla classi I, V e VI.

In merito si evidenzia come sia importante, alla luce del tempo intercorso e dell'attuale periodo economico, che ogni verifica di compatibilità con la classificazione acustica sia occasione di ricognizione dell'uso del territorio e aggiornamento della coerenza della classificazione acustica vigente con gli usi in atto. Pertanto il documento da predisporre per tale verifica da parte del proponente la variante, lo strumento urbanistico o il provvedimento abilitativo edilizio, dovrà ricomprendere quali aree indagate quanto meno l'insieme degli isolati in contatto con l'area interessata.

Se in tale analisi territoriale degli effettivi usi delle aree limitrofe a quella di interesse dovessero risultare immobili in disuso inseriti in aree normative di PRG non univocamente correlate ad una specifica classe acustica, a tali aree dovrà prioritariamente essere assegnata la classe acustica più cautelativa tra quelle possibili, fatto salvo il divieto di creare nuovi contatti critici.

Le linee guida evidenziano come al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l'area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d'uso del suolo.



### **Indicazioni per la Fase III**

Nell'ambito delle indicazioni per la **Fase III**, *Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto*, le linee guida indicano come in quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso e/o utilizzo del territorio, conviene superare il vincolo della forma originale dei Poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogeneizzazione. Pertanto per le aree da trasformare ai sensi dell'art. 7 delle N.U.E.A. del PRGC i poligoni grafici potranno discostarsi dai poligoni del Piano Regolatore ed essere disegnate sulla base delle destinazioni d'uso previste dallo Strumento Urbanistico Esecutivo. Tale modalità si dovrà applicare anche nei casi in cui sia opportuno provvedere ad una modifica del Piano di Classificazione Acustica nell'ambito dell'istruttoria relativa ai permessi edilizi in deroga ex legge 106/2011.

### **Indicazioni per la Fase IV**

Primo scopo della **Fase IV**, *Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti*, è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico").

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle cosiddette "fasce cuscinetto".

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un'area in Classe II e una in Classe V si inseriranno due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Si ritiene che la possibilità di inserire le fasce cuscinetto tra due aree potenzialmente in contatto critico, in quantità eguale o maggiore all'interno della classe più alta, così come previsto dalle linee guida regionali, corrisponda ad un corretto principio di tutela delle aree più sensibili da applicare prioritariamente in sede di prima classificazione acustica del territorio. Si ritiene altresì che tale modalità operativa debba essere temperata laddove la necessità dell'inserimento delle fasce cuscinetto sia dovuta alla pianificazione di una nuova destinazione d'uso o trasformazione edilizia, con la necessità di salvaguardare gli usi legittimi già esistenti, in coerenza con il principio, stabilito con l'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000, secondo il quale chi si insedia in presenza di sorgenti sonore già adeguate deve realizzare le mitigazioni eventualmente necessarie alla tutela del nuovo insediamento e che chi si insedia in presenza di sorgenti sonore in fase di risanamento non può esigere una variazione del piano di risanamento stesso in funzione del proprio insediamento.

Le linee guida regionali prevedono che le fasce cuscinetto possano essere inserite solo in aree non urbanizzate, o non completamente urbanizzate, considerando peraltro un'area non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie.

Si ritiene pertanto necessario definire univocamente tali criteri.



Date le finalità della classificazione acustica di tutelare i livelli acustici compatibili con le destinazioni d'uso e le attività umane svolte sul territorio, sono altresì da individuarsi quali aree urbanizzate gli spazi verdi attrezzati, le aree verdi di quartiere e i parchi.

Si definisce la densità urbanistica quale *rapporto tra la superficie coperta degli edifici e la superficie dell'area cuscinetto*.

Sono da escludere dal calcolo della densità urbanistica, gli edifici che non costituiscono Superficie Lorda di Pavimento, quali a titolo esemplificativo gli edifici destinati a parcheggio o impianti tecnologici, le cui eventuali sorgenti sonore non generano impatto sul clima acustico dell'area protetta dalla fascia cuscinetto medesima e che svolgono, se necessario, funzione di protezione acustica passiva.

In merito alle modalità operative di cui al paragrafo 2.6, lettera b), del sesto capoverso<sup>1</sup>, delle linee guida regionali, nel caso di un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, la variazione dell'ampiezza della fascia cuscinetto deve essere effettuata successivamente alla verifica positiva, con riferimento alla larghezza minima di 50 metri della fascia stessa, della densità urbanistica e del rapporto con la superficie edificata totale.

Nel caso in cui la fascia cuscinetto vada ad intersecare aree del territorio non assegnate ad aree omogenee (quali, a titolo d'esempio, le aree per la viabilità), la verifica verrà comunque condotta sulla larghezza minima di 50 metri della fascia, individuando eventualmente le quote spettanti a ciascun isolato.

### **Elementi utili all'attribuzione delle classi**

Al **paragrafo 3** delle linee guida regionali sono riportati elementi utili all'individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche. A tal fine si ritiene utile evidenziare che tale parte è stata modificata con D.G.R. 15 Dicembre 2017, n. 56-6162 definendo che:

- *Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza; quali ambulatori, laboratori, centri di analisi, ecc., sono considerate equivalenti ad uffici (Classe III).*
- *Sono collocate in tale classe (II) le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione.*

Tali previsioni integrano quanto definito in sede di prima approvazione del Piano di Classificazione Acustica.

### **Indicazioni procedurali**

La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure e, pertanto, con i medesimi termini di pubblicazione.

---

<sup>1</sup> Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

- a) [...]
- b) [...] Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, predisposto secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è opportuno che sia avviato contestualmente alla sottoposizione del progetto all'Organo comunale competente per l'approvazione.

L'eventuale procedimento di modifica alla classificazione acustica che scaturisca dall'approvazione di un permesso edilizio in deroga ai sensi della legge 106/2011, è opportuno che sia avviato contestualmente alla sottoposizione del progetto all'Organo comunale competente per l'approvazione.